CONTRATTO INDIVIDUALE DI ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE. RACHELE CICCIOLI.

Ai sensi dell'art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali, stipulato in data 21.5.2018 ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 147 del 14/11/2018;

Visto il CCNL Comparto Regioni - Autonomie locali 1998/2001 dell’1.4.1999 ed il CCNL del 31.3.1999 per la revisione del sistema di classificazione del personale;

tra il dott. Stefano De Angelis, nato a Macerata il 23/02/1964 e residente a Macerata in Via Valadier 56, responsabile del Settore Amministrativo Contabile – Vice segretario comunale del Comune di Petriolo (MC) (partita I.V.A. n. 00286490438), per conto e nell'interesse del quale agisce, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. del 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi ull'Ordinamento degli Enti Locali",

e la dott.ssa Rachele Ciccioli nata a Macerata il 27/06/1979, e residente a Mogliano (MC) in contrada Fonteschiava, n. 9/A (Cod. Fisc. CCCRHL79H67E783D);

premesso che il Comune di Petriolo, in esecuzione della su richiamata determinazione dirigenziale, deve procedere alla copertura di un posto di Agente di Polizia Locale con orario part time pari al 36.11% dell’orario contrattuale, Categoria C del CCNL 31.3.1999, assumendo la predetta dott.ssa Ciccioli;

accertato dalla documentazione presente agli atti, che la dott.ssa Ciccioli è in possesso dei prescritti requisiti per la assunzione a tempo indeterminato e che lo stesso ha dichiarato, sotto la sua responsabilità, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – La dott.ssa Rachele Ciccioli, come sopra identificata, che accetta, è assunto dal Comune di P con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo parziale, ad un posto in ruolo di Agente di Polizia Locale con orario part time pari al 36,11% dell’orario contrattuale, appartenente alla Categoria C, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, e tabella allegato “A” del C.C.N.L. per la revisione dell’ordinamento professionale, stipulato in data 31.3.1999.

Art. 2 - Il rapporto di lavoro decorre, ad ogni effetto giuridico ed economico, dal giorno 01.12.2018 ed è sottoposto ad un periodo di prova di mesi sei di effettivo lavoro, ai sensi dell'art. 20 del CCNL del comparto funzioni locali del 21.05.2018. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva di preavviso. Il recesso opera dal momento di comunicazione alla controparte. Il recesso della Amministrazione deve essere motivato. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia stato risolto, il rapporto di lavoro acquista carattere di stabilità, con il riconoscimento della anzianità

dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.

Art. 3 - Alla dott.ssa Rachele Ciccioli, dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro di cui al presente contratto è attribuito il profilo professionale iniziale di Agente di Polizia Locale, con assegnazione al Servizio Polizia Municipale. Detto profilo professionale è compreso nelle declaratorie di cui all’allegato “A” del citato CCNL 31/3/1999, nonché nell’elenco dei profili professionali specificamente individuati da questo Ente in relazione al proprio modello organizzativo di cui alla dotazione organica prevista nell’attuale regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

In caso di progressione orizzontale, l'Ente comunicherà al dipendente il nuovo inquadramento economico conseguito, ai sensi della legge 152/1997.

La dott.ssa Rachele Ciccioli si obbliga, pertanto, ad assumere servizio nella data di decorrenza del rapporto di cui al precedente art. 2, presentandosi, alle ore 8,00, presso il Settore di assegnazione.

Per ragioni di servizio l’Amministrazione, in linea con le norme vigenti in materia, può modificare la assegnazione della sede di lavoro della dott.ssa Rachele Ciccioli, assegnando la medesima ad uno degli uffici o servizi del Comune, siti nel territorio comunale.

E' fatto salvo, comunque, il potere di disposizione del Responsabile preposto al settore a cui la dott.ssa Ciccioli è assegnata, in ordine ai criteri di organizzazione ed agli atti di gestione del personale, con riferimento particolare a quanto previsto dal d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle norme regolamentari vigenti nel tempo.

Art. 4 - la dott.ssa Rachele Ciccioli, viene inquadrata nella Categoria C, posizione economica C1, del C.C.N.L. per la revisione dell’ordinamento professionale, stipulato in data 31.03.1999. Al medesimo compete il seguente trattamento economico mensile lordo,considerato l’orario di lavoro pari al 36.11 % dell’orario contrattuale:

* stipendio tabellare €. 612,18

oltre al rateo della 13^ mensilità, all’indennità di comparto rapportato all’orario di servizio, al trattamento economico accessorio in relazione alle effettive prestazioni di lavoro rese e ad ogni altro emolumento eventualmente dovuto nelle misure e alle condizioni stabilite dal C.C.N.L. e dagli accordi decentrati disciplinanti la materia.

Alla dott.ssa Ciccioli è corrisposto, se dovuto, l'assegno per nucleo familiare ai sensi della legge 13.5.1988 n. 153 e successive modificazioni.

Le attività assegnate dall’Ente al dott. Ciccioli sono quelle risultanti dall’Allegato “A” - Declaratorie - del sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni – Autonomie Locali di cui al CCNL sottoscritto in data 31/3/1999 e riferite, anche analogicamente, ai contenuti professionali propri della posizione professionale ricoperta dalla medesima, nonché secondo le prescrizioni dettate in materia dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai

sensi dell'art. 3, comma 6, del CCNL 31.03.1999, sulla nuova classificazione del personale.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del citato CCNL 31/3/1999, l’obbligazione prestazionale del lavoratore, assunta con la stipulazione del presente atto convenzionale, è articolata e diffusa in ordine a tutte indistintamente le mansioni ascritte ed ascrivibili alla categoria professionale di inquadramento in quanto professionalmente equivalenti.

La facoltà determinativa della specifica obbligazione prestazionale è attribuita al Dirigente di Servizio e l’esercizio della stessa è limitato esclusivamente dal necessario possesso, da parte del dipendente, di particolari titoli o abilitazioni inderogabilmente prescritti dal vigente ordinamento

giuridico generale e speciale, per l’assolvimento delle funzioni richieste.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del ripetuto CCNL 31/3/1999, l’assegnazione temporanea a mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito del potere dell’Ente di modificare in verticale le mansioni del dipendente, nel rispetto di quanto sancito in proposito dalle vigenti disposizioni contrattuali e di legge.

Art. 5 - La attività lavorativa della dott.ssa Ciccioli deve essere espletata nel rispetto dell'orario di lavoro contrattualmente stabilito, osservando l'orario di servizio prefissato dalla Amministrazione.

L'orario di lavoro è articolato in funzione delle esigenze di servizio, nel rispetto delle vigenti disposizioni regolanti la materia.

Alla medesima può essere richiesto, per ragioni di servizio, di prestare attività lavorativa in articolazioni di orario che prevedano lavoro ordinario notturno, festivo, festivo notturno, nonché in

turni giornalieri di lavoro, con rotazioni cicliche in prestabilite articolazioni di orario.

Art. 6 - Per quanto non disciplinato nel presente contratto si fa riferimento alle norme della contrattazione collettiva applicabile nell’Ente, dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo, anche per la cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso, della contrattazione decentrata integrativa dell’Ente e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla normativa legislativa e regolamentare vigente nel tempo riguardante il rapporto di lavoro

subordinato.

A tali norme e disposizioni è fatto espresso rinvio con la sottoscrizione del presente contratto.

E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della

procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Art. 7 - In relazione alle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il dipendente prende atto che eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati necessitano di preventiva autorizzazione dell’Ente, in mancanza della quale i medesimi incarichi non potranno essere svolti. La violazione delle disposizioni sulla incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l’applicazione delle specifiche disposizioni normative allo scopo previste.

In particolare, in applicazione del comma 16 ter del citato art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, la dott.ssa Ciccioli è consapevole del divieto di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di pubblico impiego, attività lavorativa, subordinata o professionale, presso i soggetti privati nei confronti dei quali abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del comune di Macerata.

Art. 8 - L’Ente garantisce al dipendente che il trattamento dei dati personali sensibili e non derivanti

dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto del d.lgs. n. 196 del 30/06/2003. Il dipendente autorizza la raccolta ed il trattamento dei dati personali per l’emanazione dei provvedimenti amministrativi connessi al rapporto di lavoro subordinato oggetto del presente contratto.

Art. 9 - La dott.ssa Rachele Ciccioli dichiara di accettare espressamente tutte le clausole del presente contratto, dando per conosciute le disposizioni normative e contrattuali di riferimento, alle

quali si fa rinvio.

Art. 10 - Il presente contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato sostituisce il provvedimento di nomina di cui agli artt. 17 e 28 del DPR 487/94 e ne produce i medesimi effetti.

Esso non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o costitutivi, fa stato tra le parti ed ha forza di

legge.

Il presente contratto viene sottoscritto in duplice originale e copia dello stesso viene consegnata alla dott.ssa Ciccioli.

Letto e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LA DIPENDENTE

 AMMINISTRATIVO CONTABILE dott.ssa Rachele Ciccioli

 dott. Stefano De Angelis